



## Ordinanza sull'adeguamento dei tassi d'interesse secondo la legge sulle fidejussioni solidali COVID-19

del 21 marzo 2025

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visto l'articolo 4 capoverso 2 della legge del 18 dicembre 2020<sup>1</sup> sulle fidejussioni solidali COVID-19,

*ordina:*

I

La legge del 18 dicembre 2020 sulle fidejussioni solidali COVID-19 è modificata come segue:

*Art. 4 cpv. 1 lett. a e b*

<sup>1</sup> Il tasso d'interesse ammonta:

- a. allo 0,25 per cento annuo, per l'importo di credito garantito da una fideiussione solidale di cui all'articolo 3 OFis-COVID-19<sup>2</sup>;
- b. allo 0,75 per cento annuo in caso di limite sul conto corrente e allo 0,75 per cento annuo in caso di anticipi con scadenza fissa, per l'importo di credito garantito da una fideiussione solidale di cui all'articolo 4 OFis-COVID-19;

II

La presente ordinanza entra in vigore il 31 marzo 2025<sup>3</sup>.

21 marzo 2025

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Karin Keller-Sutter  
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi

<sup>1</sup> RS **951.26**

<sup>2</sup> RU **2020 1077**

<sup>3</sup> Pubblicazione urgente del 28 mar. 2025 ai sensi dell'art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS **170.512**).

